



DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE

N°16 del 02/10/2012

Oggetto: Conferimento incarico legale per proporre ricorso avverso il D.P. Regione siciliana del 20/04/2012 (pubblicato nella G.U.R.S. n.26 del 26/06/2012) “Approvazione del nuovo Piano regolatore generale degli acquedotti” innanzi il Tribunale superiore delle Acque Pubbliche Roma – CIG ZB6069DB35

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- questo Consorzio ha prodotto la richiesta di variante al Piano Regolatore Generale degli acquedotti (P.R.G.A.) di cui al Decreto Presidenziale del 26.05.2006 al fine di rendere accoglibile il rilascio della concessione, ai sensi dell'art.7 del T.U. 11.12.1933 n.1775, per l'utilizzazione delle acque dalla “Galleria Alcantara”, dai pozzi “Diciassette salme” in agro del comune di Castiglione di Sicilia (CT) e dai pozzi “Moio” in agro del comune di Moio Alcantara (ME) per complessivi lt/sec.150 per uso idropotabile a favore di alcuni comuni dell'ATO 2 Catania Acque richiedendo contestualmente il rilascio della concessione di grande derivazione delle predette acque da trasferire nell'hinterland catanese per il tramite di una condotta adduttrice, da realizzarsi, di collegamento tra lo sbocco della “Galleria Alcantara” al sistema acquedottistico, serbatoio e condotta, denominato “da Piedimonte”, realizzato dalla ex CASMEZ e non in esercizio essendo la galleria di Piedimonte improduttiva;
- tale condotta da realizzarsi risulta inclusa nel Piano degli interventi dell'AATO 2 CT giusta deliberazione assembleare n.8/2011;
- le superiori richieste intervenivano anche con riferimento al procedimento di consultazione per l'aggiornamento del PRGA condotto dai tavoli tecnici provinciali, istituiti con D.D.G. n. 1718 del 14/11/2007, che comprendevano tra i partecipanti anche rappresentanti delle Autorità d'Ambito siciliane, con lo scopo di “raggiungere una costante intesa nella complessa attività di regolazione della risorsa idrica”;
- a livello locale, l'AATO 2 CT ha costituito un ulteriore tavolo provinciale con i rappresentanti dell'ufficio del Genio Civile, il gestore del S.I.I. e, nell'ambito dei lavori svolti, ha prodotto diverse osservazioni al documento di consultazione inoltrato dall'assessorato regionale dei lavori pubblici ed opportunamente compilato le schede predisposte dallo stesso;

Considerato che:

- dall'esame della documentazione contenuta in allegato al D.P. del 20/04/2012 (pubblicato nella G.U.R.S. n.26 del 26/06/2012) “Approvazione del nuovo Piano regolatore generale degli acquedotti” si evince che alla tabella “SA/R2 – Sorgenti del Sovrambito”, con riferimento alla risorsa 19SA00 G0001 S0001 “Galleria Alcantara”, si evince la assunzione del vincolo pari ad una portata media di 510,0 l/sec a favore del sovrambito “Siciliacque”;

Visti i contenuti:

- dell'art.7 del citato D.P.;
- dell'art.6 del D.P.R. n.1090 del 1968;

Considerato che:

- i principi che ispirano la direttiva 2000/60/CE, norma di riferimento in materia di regolazione ambientale dei servizi idrici, risultano in contrasto con il citato art.7 del D.P. in oggetto;
- anche le determinazioni e le assunzioni contenute nella relazione generale e negli elaborati grafici e tecnici allegati al D.P. in oggetto, che attestano la necessità di eseguire studi più approfonditi, in particolare per l'ambito di Catania, per poter assumere vincoli sulle risorse idriche data anche la natura evolutiva dello stato di attuazione del S.I.I. sostenuto ex lege dallo strumento di pianificazione e programmazione “Piano d'Ambito” risultano in contrasto con l'art.7 in quanto attestano;



- il Consorzio ha ufficialmente fornito puntuali deduzioni, non recepite nel D.P. in oggetto, determinanti per le strategie di sviluppo, nei confronti della stima contenuta al cap.12 “La caratterizzazione dei fabbisogni idrici dei comuni della Regione Siciliana” non recepite dalla Regione siciliana;

Considerato, ancora, che:

- la direttiva quadro ed il D.Lgs.152/2006 identificano quali strumenti di pianificazione che sovrintendono i processi relativi alla gestione e la regolazione della risorsa idrica e il suo uso compatibile e sostenibile da un punto di vista ambientale il “Piano di gestione del distretto idrografico”, il “Piano regionale di tutela delle acque”, art.121 del D.Lgs.152/2006 (principale strumento di governo e gestione della risorsa nell’ottica della sua tutela quali-quantitativa), il “Piano d’Ambito”, art.149 del D.Lgs.152/2006. Rimanendo pertanto il processo di aggiornamento del P.R.G.A. subordinato alle risultanze dei citati strumenti di pianificazione;
- il “Piano d’Ambito di Catania”, emesso anche in coerenza con il livello conoscitivo disponibile circa i livelli quali-quantitativi assegnati alle risorse dell’acquifero dell’Etna desumibile dai sopraccitati strumenti sovraordinati, attesta come prioritario ed indispensabile l’utilizzo della risorsa oggi disponibile proveniente dalla “Galleria Alcantara”, dai pozzi “Diciassette salme” in agro del comune di Castiglione di Sicilia (CT) e dai pozzi “Moio” in agro del comune di Moio Alcantara (ME) per sopperire alle carenze quali-quantitative del comparto idropotabile del comprensorio catanese, inadeguato al soddisfacimento dei fabbisogni del comprensorio, stante che il P.R.G.A. prevede tra le risorse vincolate a beneficio della città di Catania una portata pari a 556,3 l/s per il tramite delle opere realizzate nell’ambito dei “Lavori di utilizzazione delle acque di Piedimonte Etneo per l’approvvigionamento idrico della città di Catania”, finanziate con fondi ex CASMEZ, ma rimaste ancora oggi inutilizzate ed improduttive;
- la lettura sommaria e acritica del “Prospetto di sostenibilità idrica per gli ATO siciliani” (pag.149 del PRGA) risulta di grave pregiudizio per l’ambito di Catania in quanto indurrebbe a confermare l’ormai desueta attribuzione all’ambito di Catania di una situazione di sostanziale soddisfacimento della domanda idropotabile e di una conseguente insussistenza di ulteriori necessità di sostegno economico e di adeguamento infrastrutturale;
- il “Piano d’Ambito di Catania” prevedendo, invece, ipotesi ben precise di evoluzione dei volumi prodotti (Vp) e dei volumi consegnati alle utenze (V_A) individuate in funzione degli interventi previsti conseguenti a risorse economiche disponibili;

Visti:

- i dati contenuti nelle tabelle 9.2.1 “Incidenza delle risorse idriche sotterranee alterate sulla disponibilità di risorsa totale per ATO e Sovrambito e sul totale delle risorse disponibili (attuali e previste)” e 9.2.2. “Quadro riassuntivo delle risorse da vincolare con e senza le risorse idriche sotterranee alterate”, che attestano per l’ambito di Catania una percentuale pari al 93% di incidenza di risorsa idrica alterata su quelle disponibili nell’ambito ed un volume idrico “non alterato” pari a soli 20 Mmc circa su una disponibilità complessiva valutata di risorsa oggi utilizzata pari a 284 Mmc. Valutazioni che caratterizzano come inidonee all’uso idropotabile per “stato ambientale scadente o particolare” circa il novanta per cento delle risorse idriche sotterranee del massiccio etneo (settori Nord-Est-Ovest), principale fonte di approvvigionamento idrico per l’intero ambito territoriale ottimale di Catania;

Ritenuto che:

- nell’ambito delle attività istituzionali proprie delle Autorità d’Ambito, in aderenza ai principi della direttiva quadro 2000/60/CE, ivi incluse quelle relative all’aggiornamento del Piano d’Ambito ed alla conferma delle linee di programmazione strategica delle attività volte al raggiungimento del corretto uso delle fonti disponibili per l’uso idropotabile, l’utilizzo della parte di portata dalle sorgenti “Alcantara”, oggi disponibile in quanto non utilizzata e rilasciata sul corpo idrico superficiale, in quota prossima a quella delle sorgenti stesse, risulta di assoluta priorità per il territorio della provincia di Catania;
- già nel breve termine la risorsa idrica richiesta risulta indispensabile per alleviare le criticità più volte manifestate dal gestore preesistente Sidra s.p.a in quanto, per la sua prossimità con le citate opere realizzate nell’ambito dei “Lavori di utilizzazione delle acque di Piedimonte Etneo per l’approvvigionamento idrico della città di Catania” risulta immediatamente convogliabile al sistema acquedottistico del catanese (a meno della realizzazione di un breve tratto di adduttore previsto ed inserito tra le priorità di intervento del Piano d’Ambito con deliberazione assembleare n.8 del 31.10.2011); tale circostanza consente l’integrazione (e/o la sostituzione delle risorse idriche attuali non idonee), conferendo a tale disponibilità di risorsa integrativa un ruolo cruciale nella corretta programmazione dei prelievi della falda sud est dell’Etna, anche ai fini di una adeguata ricoltivazione delle falde, in grado di



assicurare un uso sostenibile delle fonti, anche plurimo in ragione delle intrinseche suscettività d'uso, rispettoso della capacità degli acquiferi oltre che dell'esigenza di risparmio energetico e produzione di energia elettrica;

- viceversa la preclusa possibilità di beneficiare della portata indispensabile per il soddisfacimento dei fabbisogni del comprensorio e, contemporaneamente, per l'avvio del percorso di risanamento e programmata ricoltivazione delle falde acquifere, costituisce grave danno ambientale e contribuisce al disordinato ed irrazionale utilizzo di fonti con scarsa suscettività all'utilizzo idropotabile;

Vista

- la soluzione tecnica, per come identificata nel Piano d'Ambito di Catania, che prevede la realizzazione di una apposita condotta adduttrice, con utilizzo anche idroelettrico della risorsa, che collegherà le acque dallo sbocco della Galleria Alcantara sino ad un serbatoio di stoccaggio, esistente e non utilizzato, in comune di Piedimonte Etneo (CT) per poi venire immessa nella condotta, anch'essa esistente non in esercizio, "da Piedimonte" ed i notevoli benefici, di carattere ambientale, energetico, gestionale, ecc., determinati dall'apporto della risorsa idrica in oggetto al sistema di approvvigionamento idropotabile del comprensorio della città di Catania (gallerie Turchio e Tavolone, pozzi Fisichelli ed ex Etna Acque) oggi caratterizzato da sovra mineralizzazione delle acque edotte, presumibilmente anche a causa di importanti abbassamenti del tetto della falda acquifera che hanno causato l'utilizzazione di acque sempre più profonde;
- la soluzione tecnica presentata, a corredo della richiesta di nuova concessione, da Siciliacque s.p.a., in variante rispetto a quella prodotta dall'EAS, che prevede il convogliamento di 250 l/sec verso le province di Enna e Caltanissetta, tramite il sistema Ancipa-Blufi, con un intervento di interconnessione del sistema Alcantara col sistema Ancipa mediante la realizzazione di una centrale di sollevamento sita nei pressi della galleria drenante Mojo-Alcantara con prevalenza di 430 mt e la realizzazione di una condotta premente che giunga ad una disconnessione idraulica dalla quale è previsto che diparta una condotta a gravità del diametro 600 mm che dopo un tracciato di 30 Km giunga al serbatoio di testa dell'acquedotto Ancipa;

Ritenuto che

- il trasferimento previsto dalla società Siciliacque s.p.a., di una portata continua di 250 l/s, scaturente dalla Galleria Alcantara e dai citati campi pozzi, in un bacino idrografico diverso da quello di provenienza (il massiccio dell'Etna) ed in particolare sino alla diga di Ancipa, comporterebbe che acque dell'acquifero del massiccio vulcanico dell'Etna verrebbero destinate, previo notevole sollevamento elettromeccanico, al soddisfacimento di parte dei fabbisogni idrici della Sicilia centro-meridionale, per il tramite del sistema acquedottistico "Ancipa", schema acquedottistico che trae le risorse idriche da fluenze captate a gravità dalla diga di Ancipa sul F.Troina, diga sulla quale in atto sussiste una imposizione riduttiva sulla capacità di invaso, a causa di problemi statici, che ne limita fortemente le capacità di regolazione anche a livello annuale;
- ad avviso del Consorzio, appare più conducente per la P.A., anche nell'interesse degli utenti, oltre che per il raggiungimento delle finalità ambientali e di salvaguardia dei corpi idrici, ripristinare la citata diga e mantenere nel bacino centro orientale le acque dell'Etna per consentire il ripascimento delle fonti in atto sovra sfruttate e la copertura di una domanda di risorsa non soddisfatta;

Visti i contenuti delle note dell'Ufficio del genio civile di Catania prot.399955 del 21/10/2009, prot.1019/rif.36098/04 del 14/01/2010 e prot.5952/rif.36098/04 del 24/02/2010;

Visti i contenuti delle note del Consorzio prot.2572/2009, prot.75/2010 in riscontro al verbale della riunione del 22/12/2009 convocata dal Dipartimento regionale LL.PP.;

Ritenuta condivisibile la necessità che, in un siffatto quadro, tutti i soggetti competenti in materia ambientale e coinvolti nella filiera della programmazione e pianificazione delle risorse idriche, debbano attivare con modalità straordinarie e tempestive un piano di utilizzo congiunto delle risorse idriche con la finalità di privilegiare per l'utilizzo idropotabile (preordinato ad altri usi) le fonti qualitativamente idonee ed evitare, contestualmente, l'insorgere o il permanere di costi impropri a carico degli utilizzatori finali;

Ritenuto che, quanto dichiarato nel capitolo relativo ai "Principi di regolazione della risorsa per uso civile", circa la necessità di una riprogrammazione delle risorse locali da attuare attraverso un sapiente ed oculato utilizzo di tutte le risorse interne al bacino, in atto utilizzate per altri scopi o non ancora assentite, mediante lo scambio con le risorse alterate e con l'ausilio di una politica concessoria mirata allo scopo, tra l'altro in contrasto con i dettami



contenuti nell'art.7 del D.P., avvalorati la necessità di sottoporre ad un idoneo processo di valutazione l'istanza di concessione presentata dal Consorzio;

Ritenuto che le dichiarazioni e le osservazioni riportate nei documenti allegati al D.P. in oggetto attestino, inequivocabilmente, come i dati, le determinazioni ed i vincoli, identificati con il D.P. in oggetto, per la loro **natura provvisoria ed indicativa**, non possano assumere natura di prevalenza e di vincolo su diverse previsioni contenute in strumenti di pianificazione, precedenti e diversi, e su scelte e provvedimenti di altri Enti e che pertanto le determinazioni assunte dall'assemblea consortile dell'ATO di Catania non possano essere superate dai contenuti del D.P. in oggetto;

Ritenuto che, in coerenza con le previsioni della direttiva quadro e nel D.Lgs.152/2006, norme di riferimento comunitario e nazionale in materia di regolazione ambientale dei servizi idrici, il "Piano d'Ambito" sia lo strumento deputato, in coordinamento con il "Piano di gestione del distretto idrografico" ed il "Piano di tutela delle acque", a determinare le scelte di pianificazione idrica in relazione alla necessità di dover attuare una politica finalizzata al risparmio idrico ed all'economia di gestione;

Ritenuto condivisibile che l'utilizzo della parte di portata dalle sorgenti "Alcantara", oggi disponibile in quanto non utilizzata e rilasciata sul corpo idrico superficiale, in quota prossima a quella delle sorgenti stesse, risulta di assoluta priorità per il territorio della provincia di Catania e che la preclusa possibilità di beneficiare della portata indispensabile per il soddisfacimento dei fabbisogni del comprensorio, stante l'indisponibilità della risorsa prevista a beneficio della città di Catania, pari a 556,3 l/s dalla galleria Piedimonte, preclude anche la possibilità di poter avviare il percorso di risanamento e messa a riposo delle falde acquifere etnee e che pertanto le scelte operate dalla regione sono causa di grave danno ambientale, sociale ed economico per il comprensorio catanese;

Ritenuto di grave pregiudizio per il Consorzio quanto attestato nella tabella riportata a pag.149 del P.R.G.A., circa un presunto elevato "surplus" di risorsa idrica rilevabile nell'ambito di Catania;

Ritenuto pertanto condivisibile che, per l'ambito territoriale di Catania, i vincoli apportati sulle risorse idriche, la stima dei fabbisogni idropotabili e la redazione dei bilanci idrici, possano assumere solo un valore indicativo, stante la necessità di dover eseguire accurati e particolareggiati studi sugli acquiferi etnei per il vincolo sulle risorse e per la necessità di confrontare fabbisogno idropotabile e disponibilità della risorsa nello stesso intervallo temporale previsionale;

Considerato che

- la Regione siciliana non ha recepito le legittime richieste inoltrate dall'ATO di CT circa i necessari e doverosi approfondimenti da apportare, anche in variante, al P.R.G.A. nel corso del procedimento di consultazione per l'aggiornamento dello stesso;
- le risultanze del P.R.G.A. giusto D.P. del 20/04/2012 (pubblicato nella G.U.R.S. n.26 del 26/06/2012) "Approvazione del nuovo Piano regolatore generale degli acquedotti" e gli indirizzi consequenziali determinano gravi incongruenze con le scelte di pianificazione dell'Autorità d'Ambito di Catania tanto da condizionare il processo di avvio e messa a regime della gestione unitaria del servizio;
- nell'ambito del processo di aggiornamento del P.R.G.A la regione ha, invero, apportato un vincolo sulla risorsa 19SA00 G0001 S0001 "Galleria Alcantara", a favore del Sovrambito per una portata media di 510,0 l/s, ancorché sulla stessa gravasse un avviato iter istruttorio per richiesta di nuova concessione da parte del Consorzio;
- a tutela dell'interesse pubblico, anche nell'interesse degli utenti oltre che per il raggiungimento delle finalità ambientali e di salvaguardia dei corpi idrici, risulta necessario proporre ricorso innanzi il Tribunale superiore delle Acque Pubbliche Roma avverso il D.P. del 20/04/2012 (pubblicato nella G.U.R.S. n.26 del 26/06/2012) "Approvazione del nuovo Piano regolatore generale degli acquedotti".

Considerato che il CdA convocato per il 02/10/2012 non ha potuto deliberare per mancanza del numero legale;

Atteso che sussistono motivi d'urgenza per la ristrettezza dei tempi per proporre impugnazione avverso il D.P. del 20/04/2012 (pubblicato nella G.U.R.S. n.26 del 26/06/2012) conferendo incarico difensivo a professionista particolarmente qualificato, non disponendo l'Ente, nella sua struttura organizzativa, di un ufficio legale;

Visto l'art.14 dello Statuto del Consorzio che attribuisce al Presidente il potere di promuovere le azioni aventi carattere d'urgenza;



Ritento che appare opportuno affidare l'incarico di rappresentare e difendere il Consorzio innanzi il Tribunale superiore delle Acque Pubbliche Roma avverso il D.P. Regione siciliana del 20/04/2012 (pubblicato nella G.U.R.S. n.26 del 26/06/2012) all'Avv. Santi Pappalardo del foro di CT per la notevole esperienza maturata nell'ambito legale amministrativo;

Preso atto del preventivo di spesa trasmesso, con il quale l'Avv. Santi Pappalardo ha quantificato la spesa per la difesa dell'Ente nella complessiva somma di € 6.950,00 oltre IVA e CPA;

Ritenuto di dover provvedere in merito con estrema urgenza riservandosi di sottoporre il presente provvedimento per la ratifica al consiglio di amministrazione;

Ravvisato che sussistono le condizioni per il conferimento dell'incarico di che trattasi;

DETERMINA

1. di proporre ricorso innanzi il Tribunale superiore delle Acque Pubbliche Roma al D.P. del 20/04/2012 (pubblicato nella G.U.R.S. n.26 del 26/06/2012) "Approvazione del nuovo Piano regolatore generale degli acquedotti" a tutela dell'interesse pubblico e nel rispetto della normativa attinente il S.I.I. nell'ambito di Catania, conferendo apposita procura ad un professionista dotato di adeguate competenze e professionalità;
2. di affidare l'incarico di rappresentare e difendere il Consorzio all'Avv. Santi Pappalardo, con studio in Catania, via Umberto 200 – C.F. PPSNT60B10C351F, P. IVA 04632470870, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà al riguardo ed eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Federica Trionfetti, via Ernesto Nathan n.102 Roma, ;
3. di rilasciare procura speciale al predetto legale;
4. di sottoporre il presente provvedimento per la ratifica al consiglio di amministrazione
5. di impegnare ai fini di cui sopra, la presunta somma di € 8.372,00 comprensiva di ogni onere di legge dall'intervento 1010803 del bilancio di previsione 2012.

IL PRESIDENTE

On. Dott. Giuseppe Castiglione



Imp. n.39/2012

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria

